

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Convenuto: Amend

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il principio della separazione dei poteri nell'Unione europea che il regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ sia interpretato dalla Corte di giustizia, al fine di eliminare una disparità di trattamento altrimenti sussistente, nel senso che ad un passeggero che abbia subito un mero ritardo superiore a tre ore spetti una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del regolamento, sebbene quest'ultimo preveda ciò solo in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo prenotato ma limiti i diritti del passeggero in caso di ritardo all'assistenza di cui all'art. 9 del regolamento e — in caso di ritardo superiore a cinque ore — anche all'assistenza di cui all'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 10 agosto 2011 — Jutta Leth/ Repubblica d'Austria, Land Niederösterreich

(Causa C-420/11)

(2011/C 319/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Jutta Leth

Convenuta: Repubblica d'Austria, Land Niederösterreich

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE ⁽¹⁾, nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE ⁽²⁾, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE ⁽³⁾ (direttiva VIA) debba essere interpretata nel senso che:

- 1) la nozione di «beni materiali» riguarda solo la sostanza degli stessi e non anche il loro valore;

- 2) la valutazione dell'impatto ambientale abbia anche lo scopo di tutelare i singoli contro danni patrimoniali consistenti nella diminuzione del valore di un bene immobile di loro proprietà.

- ⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
- ⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).
- ⁽³⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).

Ricorso proposto l'1 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-450/11)

(2011/C 319/18)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo applicato il regime speciale IVA delle agenzie di viaggi ai servizi di viaggio venduti ad una persona diversa dal viaggiatore, come previsto dal decreto legge 3 luglio 1985, n. 221, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 306-310 della direttiva IVA ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'applicazione da parte della Repubblica portoghese del regime speciale, nella misura in cui applica tale regime alle operazioni rese dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad altri soggetti passivi IVA distinti dal viaggiatore, non sia conforme alle disposizioni della normativa dell'Unione in questo settore, dato che le disposizioni della direttiva IVA richiedono che l'applicazione del regime speciale sia limitata ai servizi resi ai viaggiatori.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).